

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE PER LE ESIGENZE
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 4172 del 21/10/2026 - Allegato Utente 1 (A01)

DIDATTICO FORMATIVE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FISICA MEDICA

Tra

l'Università degli Studi di Milano, codice fiscale n. 80012650158 rappresentata dalla Rettrice Marina Marzia Brambilla, nata a Milano il 02.06.1973, domiciliata per la sua carica in Via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano; (di seguito indicato Università)

e

la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, C.F. e Partita IVA 04724150968, qui rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Matteo Stocco, nato a Milano il 4/6/1968, e ivi domiciliato per la sua carica in via Francesco Sforza n. 28 (di seguito indicato Ente Convenzionato)

- di seguito congiuntamente "Parti" -

Visti

- il D.M. 29.03.2006 - *Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione*;
- la Legge Regionale del 30.12.2009 n° 33 - *T.U. delle leggi regionali in materia di sanità*;
- il D. Interministeriale n. 68 del 4.02.2015 - *Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria*;
- la Delibera della Giunta Regionale n. XII/5887 del 23/03/2026 con la quale è stato approvato il Protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e le Università Lombarde sedi delle facoltà, scuole e dipartimenti di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, didattiche, formative e di ricerca;

Premesso che

- l'art.3 comma 3° del D.l. n° 68 del 4/2/2015 prevede che ogni Scuola di Specializzazione operi nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo le

definizioni dell'osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del D.Lgs 368/99;

- le Università sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni con Enti pubblici e privati facenti parte della rete formativa al fine di potersi avvalere delle attrezzature e servizi logistici extra universitari posti a disposizione per l'espletamento di attività didattico-formative professionalizzanti, degli specializzandi;
- l'Ente Convenzionato con nota del 14.05.2026 ha manifestato l'interesse di contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale a favore degli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Fisica Medica e intende mettere a disposizione le proprie strutture, attrezzature, servizi logistici e personale.

Viste le deliberazioni adottate dai seguenti organi dell'Università:

- Consiglio della Scuola di Specializzazione in Fisica Medica in data 24.06.2026;
- Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia in data 15.07.2026;
- Senato Accademico in data 21.09.2026;

Tutto ciò premesso

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Art. 2

Finalità

L'Ente Convenzionato consente all'Università degli Studi di Milano l'utilizzo delle strutture poste a disposizione per le attività didattico-formative della Scuola di Specializzazione in Fisica Medica, senza riserve o condizioni, fatte salve quelle esplicitate nel presente accordo.

Art. 3

Impegni assunti dalla struttura convenzionata

L'Ente Convenzionato per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, mette a disposizione le strutture, i servizi logistici e il personale facente capo alla S.S.D. Fisica Sanitaria meglio specificati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto. Tale allegato, previa intesa tra le Parti, potrà essere modificato o integrato in corso di convenzione.

L'Ente assume l'impegno, durante il periodo di validità della convenzione di garantire il mantenimento delle strutture poste a disposizione e indicate all'allegato A; inoltre assume l'obbligo di segnalare tempestivamente per iscritto all'Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull'organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 16 comma 2°.

L'Ente Convenzionato si impegna, altresì, a garantire la coerenza delle attività svolte presso la struttura convenzionata agli obiettivi didattici e formativi della Scuola.

Art. 4

Impegni assunti dall'Università

L'Università si impegna ad utilizzare le strutture di cui all'allegato A, unicamente per l'espletamento delle attività didattico-formative degli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Fisica Medica, ai fini del completamento della formazione didattica e professionale.

Art. 5

Attività formativa

Ai sensi della vigente normativa la formazione specialistica degli specializzandi, nell'ambito della struttura convenzionata, comporta la partecipazione guidata ed assistita a tutte le attività in essa espletate.

Le attività teoriche e pratiche si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici.

Il programma generale di formazione della Scuola di Specializzazione in Fisica Medica è portato a conoscenza dello specializzando all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione dello stesso.

Nell'ambito della struttura convenzionata gli specializzandi sono tenuti all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.

Art. 6

Modalità e termini dell'attività formativa

Gli specializzandi tenuti a frequentare la struttura posta a disposizione per le attività professionalizzanti della Scuola di Specializzazione in Fisica Medica, svolgeranno i previsti compiti secondo i tempi e le modalità concordate dal Consiglio della Scuola con la Direzione Sanitaria dell'Ente, nonché con il responsabile della S.S.D. convenzionata.

Il dirigente responsabile della struttura convenzionata, presso la quale lo specializzando espleta le attività professionalizzanti previste dal programma formativo, avrà cura di illustrare, certificare e far controfirmare allo stesso, nell'apposito libretto personale di formazione, le attività dallo stesso effettuate.

L'Ente Convenzionato consente agli specializzandi di disporre di spazi fisici adeguati alle esigenze dello studio, di accedere alla mensa, di utilizzare il parcheggio, ove disponibile, e fornisce agli stessi camici contrassegnati da apposito cartellino personale.

Ogni anno la Direzione dell'Ente Convenzionato concorderà con l'Università il numero degli specializzandi che potranno frequentare la struttura convenzionata.

Art. 7

Nomina dei professori a contratto e dei tutori

Le Parti convengono che all'inizio di ogni Anno Accademico, nel rispetto della normativa vigente nonché dei regolamenti universitari, l'Università su proposta del Consiglio di Scuola, d'intesa con l'Ente Ospedaliero, potrà attribuire a personale esperto, operante presso la struttura convenzionata appartenente alla rete formativa della Scuola, la responsabilità di attività didattiche comprese nell'ambito dell'Ordinamento Didattico della Scuola: in tal caso, al richiamato personale esperto verrà conferito l'incarico di professore a contratto. Con le medesime modalità l'Università potrà attribuire le funzioni di tutore. A tale riguardo l'Ente Convenzionato autorizza sin d'ora i propri dipendenti che ne siano eventualmente interessati e risultino in possesso di idonea qualificazione professionale a partecipare all'attività didattica della Scuola.

La nomina dei professori a contratto e dei tutori non comporta alcun onere per l'Università.

Art. 8

Oneri delle Parti contraenti

La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per l'Ente Convenzionato e per l'Università, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione, in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale, messi a disposizione dall'Ente stesso.

Art. 9

Copertura assicurativa

È a carico dell'Ente Convenzionato la copertura assicurativa per i rischi professionali connessi all'attività svolta dagli specializzandi, sia per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi sia per gli infortuni, con le stesse modalità ed alle medesime condizioni previste per il proprio personale secondo quanto disposto dall'art. 3 comma quarto del D. Interministeriale n° 68/2015.

Art. 10

Prevenzione e Sicurezza

Gli specializzandi, ai sensi dell'art. 2 comma 1° del D.L. del 9 aprile 2008 n.81, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture dell'Ente convenzionato e sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo, il rappresentante legale dell'Ente (art. 18 del Decreto di cui al 1° comma) quale datore di lavoro dell'Ente convenzionato, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute degli stessi, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente medesimo.

Gli specializzandi sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'Ente ospitante.

Ai fini del coordinamento della protezione e sicurezza dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti e per l'ottimizzazione della radioprotezione, in osservanza agli artt. 109, 112, 113 e 115 del D.Lgs 101/2020 e s.m.i., si rinvia all'Accordo unico stipulato dall'Ateneo ai fini degli obblighi e delle responsabilità di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e al D.Lgs. 31 luglio 2020 n. 101 con l'Ente preposto alla sorveglianza fisica e sanitaria degli specializzandi in Fisica Medica, individuato nel caso specifico nella Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, quale Polo ospedaliero convenzionato di primo accesso (POC1), e all'Addendum allegato all'Accordo unico che regola i rapporti tra Ateneo, Poli ospedalieri di primo accesso ed enti ospedalieri convenzionati successivi facenti parte della rete formativa delle singole scuole.

Art. 11

Riservatezza

Le Parti si impegnano a mantenere la massima riservatezza, per sé, i loro dipendenti, collaboratori, consulenti e sub fornitori, circa le informazioni di cui verranno a conoscenza, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della «Convenzione» e di custodirli e conservarli adottando misure di sicurezza idonee ad impedirne l'accesso non autorizzato da parte di terzi come se si trattasse di informazioni riservate di loro proprietà. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

Le Parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento degli specializzandi, ciascuna per i trattamenti di propria competenza, si impegnano a trattare i suddetti dati in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 30.06.2003 n. 196 ss.mm.ii. (di seguito, per brevità, "Codice Privacy") e dal Regolamento U.E. n. 679/2016 (di seguito, per brevità, "GDPR"), e ad effettuare i trattamenti con l'unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico e per adempiere ai relativi obblighi di legge.

Le Parti sono soggette a tutti gli obblighi propri dei Titolari, in particolare a quelli di informazione (artt. 13 e ss. GDPR) e di adozione di misure di sicurezza adeguate (art. 32 GDPR), oltre che a conformare i propri trattamenti nel rispetto del principio di accountability.

In particolare, l'Ente Convenzionato è da considerarsi Titolare del trattamento dei dati degli specializzandi nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria e ai fini assicurativi di polizza infortuni svolta nei loro confronti, mentre l'Università degli Studi di Milano è da

considerarsi Titolare del trattamento dei dati degli specializzandi nell'ambito della valutazione e approvazione del periodo formativo ai fini del percorso di specializzazione.

L'Ente Convenzionato si impegna a nominare gli specializzandi che svolgono le attività formative presso la propria sede "Persone autorizzate al trattamento dei dati", ai sensi dell'art. 29 GDPR. Gli specializzandi potranno accedere a dati personali e, ove applicabile, a categorie particolari di dati personali relativi a soggetti terzi/interessati (ad es. pazienti/utenti), esclusivamente nella misura strettamente necessaria per l'espletamento delle attività formative.

I dati personali degli specializzandi, ivi comprese le categorie particolari di dati personali ex art. 9 GDPR, saranno trattati secondo le istruzioni fornite dai titolari per quanto di loro competenza, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare l'integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza di protezione dei dati, come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia.

Art. 13

Clausola di integrità

Le Parti si impegnano a svolgere ogni attività oggetto del presente accordo nel pieno rispetto dei valori fondamentali sanciti dalla Costituzione Italiana, dallo Statuto e Regolamento Generale dell'Università degli Studi di Milano, dal Codice Etico e per l'Integrità nella Ricerca, e con particolare riferimento ai principi di libertà, dignità umana, democrazia, uguaglianza, solidarietà, promozione della pace e rispetto dell'ambiente.

Ogni attività oggetto della presente collaborazione dovrà essere svolta dalle Parti nel rispetto dei principi di non discriminazione e parità di trattamento. Le Parti si impegnano

ad astenersi da qualsiasi pratica e attività che possa costituire o favorire discriminazioni dirette o indirette fondate su caratteristiche personali protette dalla legge.

È fatto espresso divieto alle Parti di utilizzare i risultati delle attività di ricerca e cooperazione oggetto del presente accordo per scopi militari, per la produzione, lo sviluppo o il supporto di strumenti, tecnologie o attività connesse a conflitti armati, o comunque in contrasto con i principi di pace e rispetto dei diritti umani.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, le Parti si impegnano a garantire che l'oggetto del presente accordo non comporti l'applicazione o trasferimento di conoscenze, tecnologie o metodologie riconducibili a finalità militari o belliche; le Parti si impegnano, altresì, a monitorare periodicamente le loro attività ai fini della verifica del rispetto dei principi di cui al presente articolo, con facoltà di ciascuna parte di segnalare tempestivamente all'altra parte eventuali violazioni e risolvere il presente accordo ipso iure, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in caso di accertata inosservanza degli impegni di cui al presente articolo.

Art. 14

Anticorruzione

Le Parti si impegnano all'osservanza delle rispettive "Sezioni Rischi corruttivi e trasparenza" contenute nei Piani Integrati di Attività e Organizzazione, ai sensi della legge n. 113/2021 pubblicati sui siti internet degli Enti, per quanto a ciascuna parte applicabili nell'esecuzione della presente convenzione.

Si impegnano altresì al rispetto dei Codici Etici e/o di Comportamento pubblicati sui siti internet degli Enti, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziale di conflitto di interesse.

Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Le Parti prendono atto della rilevanza dei contenuti degli atti richiamati nei commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

Art. 15

Durata

La presente convenzione entra in vigore dalla sottoscrizione ed avrà una durata pari a quella del corso di studio di 3 anni (tre), fatta salva la necessità di garantire in ogni caso, se necessario, la conclusione dell'anno accademico in corso.

La convenzione potrà essere rinnovata previo nuovo accordo che dovrà essere formalizzato per iscritto dalle Parti.

L'Ente si impegna a comunicare all'Università, a mezzo Pec non oltre il termine di 1 mese prima della scadenza della convenzione, la disponibilità al rinnovo. La convenzione è da intendersi prorogata per il periodo necessario al completamento del relativo iter deliberativo.

Qualora la manifestazione di intenti dovesse pervenire successivamente, le Parti si determineranno per la proroga degli effetti della convenzione per il periodo necessario al completamento dell'iter di approvazione dell'accordo.

Art. 16

Recesso

Le Parti hanno facoltà di recesso, fatta salva la conclusione dell'anno accademico già iniziato. Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare mediante Pec.

L'Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora le strutture poste a disposizione non dovessero essere più rispondenti, secondo le nuove normative, agli standard e ai requisiti minimi necessari per far parte della rete formativa della scuola.

Art. 17

Modifiche

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 18

(Imposte)

Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D. lgs. n. 82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo a cura e a spese dell'Ente convenzionato, salvo che lo stesso goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente. L'imposta è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014 l'Ente Convenzionato effettua il pagamento sulla base dell'autorizzazione n. 59666 del 7.10.2005 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Milano

(firmato digitalmente)

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI MILANO
LA RETTRICE
Prof.ssa Marina Marzia Brambilla

(firmato digitalmente)

PER LA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Matteo Stocco

Allegati:

- Allegato "A"

ALLEGATO A

STRUTTURE POSTE A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN FISICA MEDICA

INDICARE LA DENOMINAZIONE
DELL'U.O./S.C. POSTA A
DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA
(compilare una tabella per ciascuna
U.O. posta a disposizione della
Scuola)

SSD FISICA SANITARIA

CODICE NSIS ¹ U.O.

DIRETTORE U.O.

Dr. Mauro Campoleoni (mauro.campoleoni@policlinico.mi.it)

STRUTTURA SANITARIA
(ASST/ATS/FONDAZIONE/IRCCS/ECC.;
in caso di articolazione in più sedi
specificare il Presidio)

Fondazione IRCCS Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico

U.O./S.C. GIÀ CONVENZIONATA CON ALTRA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DELL'ATENEO	SI	NO
SE SÌ INDICARE QUALI:	- SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN - SCUOLA DI SPEC. IN	
U.O./S.C. GIÀ CONVENZIONATA CON SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI ALTRO ATENEO	SI ATENEO.....	NO
SE SÌ INDICARE QUALI:	- SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN - SCUOLA DI SPEC. IN	

Radiodiagnostica **Sì**

Radioterapia **NO**

Medicina Nucleare **Sì**

¹ NSIS= Nuovo Sistema Informativo Sanità. Tale codice, oltre che reperibile presso la Direzione dell'Ospedale, per i reparti dotati di Degenza è presente nella Scheda Dimissione Ospedaliera (SDO).

Prestazioni/attività assistenziali svolte presso L'ENTE:

denominazione	volume annuo
piani di trattamento per terapie con fasci esterni	-----
piani di trattamento per brachiterapia	-----
piani di trattamento per terapia metabolica con radionuclidi	n. 110
piani di trattamento per almeno una tecnica speciale di trattamento	-----
sessioni di misura e controllo per: taratura iniziale e verifica periodica delle diverse macchine di trattamento radioterapeutico	-----
controlli di qualità dei radiofarmaci, dei generatori di radioisotopi a breve emivita e dei prodotti marcati	n. 500
controlli di qualità sulle apparecchiature	n. 200
valutazioni di qualità su materiale radiografico e sistemi per radiografia digitale	n. 70
interventi per la misura di livelli diagnostici di riferimento	n. 60
controlli di qualità su tomografi a risonanza magnetica nucleare ed ecografi	n. 30
applicazioni di software specifico per la raccolta e l'archiviazione di dati	n.q. (*)
trasferimenti in rete di immagini biomediche	n.q. (*)
progetti per l'automatizzazione di strumentazioni biomediche	-----
progetti e verifiche di barriere primarie e secondarie per sorgenti a raggi X e acceleratori per radioterapia	n.q. (*)
verifiche di radiazione di fuga e misure di esposizione per sorgenti a raggi X	n. 70
valutazioni di dosimetria personale	circa 6500
spettrometria di neutroni; dosimetria neutronica; dosimetria di particelle ad energia elevata	n. 24
mappature di campi elettromagnetici attorno ad impianti RM, ciclotroni, apparecchiature per diagnostica e terapia	-----

¹ NSIS= Nuovo Sistema Informativo Sanità. Tale codice, oltre che reperibile presso la Direzione dell'Ospedale, per i reparti dotati di Degenza è presente nella Scheda Dimissione Ospedaliera (SDO).

(*) non quantificabile

DIRIGENTE FISICO RESPONSABILE DELLA CONVENZIONE e POSIZIONE ORGANIZZATIVA NELLA STRUTTURA	Dott. Mauro Campoleoni mauro.campoleoni@policlinico.mi.it Direttore Struttura Semplice Dipartimentale di Fisica Sanitaria
DIRIGENTI FISICI COINVOLTI NEL TUTORAGGIO	Dott. Mauro Campoleoni mauro.campoleoni@policlinico.mi.it Dott.ssa Veronica Ardu, veronica.ardu@policlinico.mi.it Dott.ssa Cristina Canzi, cristina.canzi@policlinico.mi.it Dott.ssa Cinzia Pettinato, cinzia.pettinato@policlinico.mi.it Dott.ssa Raffaella Azzeroni, raffaella.azzeroni@policlinico.mi.it Dott. Marco Stroppi, marco.stroppi@policlinico.mi.it

Apparecchiature e attrezzature delle strutture disponibili per la formazione dello specializzando

Tipologia di apparecchiatura	n.
angiografi	5
Archi a C di diverse tipologie (IB+FPD)	13
Tomografi computerizzati	7
Apparecchiature per radiologia tradizionale di diverse tipologie, OPT, altre	50
PET-CT	1
Apparecchiature per mineralometria ossea	2
Strumentazione di misura varia	10
attrezzature varie per misure di dose e controllo qualità immagine in radiologia -e medicina nucleare (fantocci vari, fantoccio antropomorfo, fantocci per controllo qualità ecografi, ecc.)	20+
sistemi per la radioterapia dermatologica superficiale	1
ciclotrone	1

Timbro e firma del legale rappresentante dell'Ente



MATTEO STOCCO
13.05.2026 16:00:16
GMT+02:00